



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giudice delle Leggi
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 6 luglio 2011, n. 201

Art. 219-bis, c. 2°, C.d.S.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida - Applicabilità al conducente titolare di patente anche se la violazione da cui dette sanzioni derivano sia stata commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta patente - Applicabilità altresì, in tali casi, delle disposizioni relative alla decurtazione dei punti della patente - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Necessità di una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 219- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta patente e nella parte in cui stabilisce, per tali ipotesi, l'applicazione delle disposizioni relative alla decurtazione dei punti della patente. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 30 luglio 2010, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v., ex multis , le citate ordinanze n.145 e n. 38 del 2010.

oooooooooooooooooooo

ORDINANZA N. 201
ANNO 2011

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 219-bis, comma 2, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Giudice di pace di Verona nel procedimento vertente tra Capri Roberta e il Comune di Verona con ordinanza del 15 giugno 2010, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 giugno 2010, il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 219-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) – nella parte in cui prevede «l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni» del codice della strada «conducendo un veicolo per cui la patente non è richiesta» e nella parte in cui stabilisce «che trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 126-bis [del codice della strada], in materia di patente a punti»;

che, in punto di fatto, il rimettente riferisce che l'incidente di costituzionalità è sorto nel giudizio avverso un verbale con cui, in data 2 febbraio 2010, un agente della polizia municipale di Verona aveva contestato alla ricorrente, conducente di un velocipede, la violazione dell'art. 145 del codice della strada, ed era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 150,00, nonché la decurtazione di cinque punti della patente;

che, in punto di diritto, il giudice a quo, precisato che «la decurtazione dei punti della patente è una sanzione che colpisce la persona», ritiene che la disposizione impugnata si ponga in contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 219-bis, comma 2, prevederebbe una «disparità nell'applicazione» della sanzione amministrativa personale – (costituita dalla decurtazione dei punti) – «tra conducenti di veicoli per i quali non vi è l'obbligatorietà dell'abilitazione alla guida, come nel caso in esame tra ciclisti che, pur violando una stessa norma del C.d.S., vengono sanzionati in modo difforme a seconda che siano o meno titolari di documento di guida», dal momento che, a fronte di una medesima violazione, il possesso dell'abilitazione alla guida «non può comportare una diversa e più pesante sanzione rispetto a chi non l'ha ottenuta»;

che la norma violerebbe, altresì, l'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della tutela del diritto alla difesa, perché non prevede «alcun ricorso avverso la automatica decurtazione dei punti»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, per essere stata la norma impugnata abrogata dall'art. 43, comma 2, lett. b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale).



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Considerato che il Giudice di pace di Verona dubita della legittimità costituzionale dell'art. 219-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) – nella parte in cui prevede «l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni» del codice della strada «conducendo un veicolo per cui la patente non è richiesta» e nella parte in cui stabilisce «che trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 126-bis [del codice della strada], in materia di patente a punti», per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), con decorrenza dal 30 luglio 2010; che, a prescindere dai molteplici profili di inammissibilità della questione, per l'assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza e per l'omessa motivazione circa la asserita violazione dell'art. 97 Cost., occorre restituire gli atti al giudice rimettente, perché operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione (ex plurimis ordinanze n. 145 e n. 38 del 2010).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011